- 13. avendo omesso di effettuare la procedura di valutazione di incidenza in relazione agli effetti del progetto sulle Zone di Protezione Speciale e sul siti che avrebbero dovuto essere designati come tali, o di considerare almeno se una tale valutazione fosse necessaria,
- 14. l'Italia fosse venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 1, a 4, comma 2 della direttiva 85/537/CEE, dall'articolo 10 del trattato in combinazione con l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE in combinazione con l'articolo 7 della stessa direttiva e dall'articolo 4, comma 4 della direttiva 79/409/CEE.
- 15. In applicazione dell'articolo 225 del trattato CE, la Commissione ha chiesto al governo italiano di inviere le proprie osservazioni in merito a quanto segnalato nella lettera di messa in mora entro due mesi dal suo ricevimento.
- 16. L'Italia ha risposto con lettere della Rappresentanza italiana del 30 maggio, dell'8 a 26 giugno e del 14 luglio 2000.
- 17. Alla lettera del 30 maggio è acclusa una nota del Ministero italiano dell'Ambiente del 16 maggio cui è allegato un provvedimento di diffida (DEC/VIA/4780 del 18 aprile 2000) del Ministro Italiano dell'Ambiente rivolto alla Regione Sardegna e a tutte le autorità competenti interessate, con il qualo si ordina alla Regione Sardegna di sospendere/revocare tutti i provvedimenti autorizzativi già rilasciati con diferimento al progetto (da intendersi come l'intero progetto, e cioè il complesso alberghiero di 220 000/240 000 m² + un percorso golfistico), di sospendere la prosecuzione dei lavori connessi al progetto e di effettuare uno specifico procedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto stesso.
- 18. Alla lettera dell'8 giugno è acclusa una nota del servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente del 17 maggio che riferisce come la Regione Sardegna non abbia invisto la informazioni richieste.
- 19. Alla lettera del 26 giugno à acclusa una nota della Regione autonoma della Sardegna del 10 maggio 2000 che comunica e trasmette copia dell'approvazione (Determinazione n. 899 del 14 aprile 2000) rilasciata dalla Regione Sardegna ai sensi della disposizione del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e reminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (pubblicato nella G.U.R.I. 248 del 23.10.1997) che recepiace l'articolo 6, n. 3 della direttiva 92/43/CEE in riferimento ad una parte del progetto (realizzazione di un complesso alberghiero par 16 691 m², da realizzare nell'immediato + un campo da golf, già costruito). Tale Determinazione (approvazione) è stata emessa in base alla valutazione che il progetto in argomento, un complesso alberghiero di 16 691 m² + un campo da golf di 18 bucha, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio allo specie e agli babitat presenti nel sito di importanza comunitaria proposto (pEIC) Is Arenas tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo di cui alla direttiva 92/43/CEE. Tale autorizzazione non costituisco la concessione edilizia definiziva.
- 20. Alla lettera della Rappresentanza del 14 luglio è allegata una nota del Ministero dell'Ambiente Servizio valutazione impatto ambientale del 23 giugno 2000, nella quale si comunica che con Ordinanza di sospensione dell'attività edificatoria nel Piano di lottizzazione in località is Arenas, n. 1/2000 prot. 2239 del 27 aprile 2000 (anch'essa

allegata alla lettera della Rappresentanza) il Comune di Narbolia (provincia di Oristano). ente compotente per le autorizzazioni, cicé per le concessioni edilizie, in base alla sopracitata diffida del Ministero italiane dell'Ambiente ha sospeso la prosecuzione di ogni actività edilizia connessa il progetto (inteso come intero progetto) e tutti i procedimenti amministrativi intari a filasciare autorizzazioni riguardanti il progetto in questione (l'intero progetto). Tale sospensione ha carattere temporanso: sarà revocata dopo che aaranno stati risolti i problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed imliana sulla VIA e sulla conservazione degli habitat naturali. Gli unici lavori che non sono colpiti da tule sospensione sono i lavori mà completati. Fre di essi va citato il campo da golf di 18 buchs. La nota del 23 giugno 2000 del servizio VIA del Ministero italiano dell'Ambiente contiene 20 allegati. L'allegato 1 contiene la diffida del Ministero dell'Ambiente del 18 aprile 2000, citata al precedente punto 2. L'allegato 2 contiene il riscontro, da parte del Comune di Narbolia (provincia di Oristano, competente per il rilascio delle concessioni edilizie) della citata diffida del Ministero dell'Ambiente. L'allegato 3 coutiene la Ordinanza di sospensione dell'attività edificatoria nel Plano di lettizzazione in località la Arenas, n. 1/2000 prot n. 2339. L'allegate 4 è costituito dell'Accordo di Programma per realizzazione Plano di Lottizzazione località is Arenas del 9 giugno 1997 concluso tra le autorità competenti (Regione autonoma della Sardegna e Comuns di Nerbolia) da un lato e la Società Li Arenos dall'altro. Gli allegati da 5 a 20 sono copie delle varie autorizzazioni connesse al progetto, rilascizza, ed atmalmente sospesse, negli anni 1997-1999. In particolart, gli allegati 6 e 7 sono costituiti da dus autorizzazioni (la seconda è una integrazione di un'autorizzazione edilizia) par il completamento del percorso golfistico da 9 a 18 buche (attualmente già completato) e recano rispettivamente la data del 25 febbraio 1999 e del 21 maggio 1999.

Ш

## Le censure nel presente procedimento

## In ordine alla direttiva 85/337/CEE

- 21. L'articolo 2, peragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati revita: Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano oggetto di una valutazione del loro impatto. L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva revita: Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. L'articolo 4, paragrafo 2, prevede: I progetti appartenenti alle classi elencati nell'allegato II formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
- 22. Nella lettera di messa in mora la Commissione ha ritenuto che l'Italia fosse venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 1 della direttiva 85/337/CEE poiché non aveva dato corso al procedimento VIA in relazione al progetto di costruzione di un villaggio unistico in località la Arenos (Oristano) in un'area rilevante ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, o che almeno era venuta meno agli obblighi ex articolo 4, comma 2 della direttiva 85/337/CEE perché non aveva correttamente considerato (procedendo ad uno sersaning, cioè ad una valutazione preliminare) se le

caratteristiche del progetto - che è un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE - fessero tali da richiedere una valutazione dell'impatto archientale.

- 23. In realtà, alla lucz delle informazioni pervenure alla Commissione, risulta che le autorità competenti hanno sospaso i procedimenti intesi a rilasciare le autorizzazioni a l'attività edilizia connessa al progetto in mode da rendere la situazione conforme alla normativa comunitaria e nazionale concernante la VIA e la conservazione degli habitat naturali. Di conseguenza, allo stato, poiché non risulta in essere alcuna valida autorizzazione a poiché la autorità hanno bloccato la costruzione dei lavori, non può assere eccapita l'assenza di un procedimento di VIA o di uno "scraening" pracadente il rilascio di una autorizzazione e, pertanto, nal caso specifico, non può individuarsi alcuna violazione della normativa comunitaria in materia di VIA. I sumpi da golf non sono in quanto tali disciplinati dalla direttiva 85/337/CEE.
- 24. Tuttavia, la suddetta sospensione ha carattara solo temporaneo. La ordinanza dal comune di Narbolia dichiara quanto segue: "La presente ordinanza ha durate temporanea e sino alla rimozione dei problemi ostativi evidenziati nella diffida di cui sopra del Ministero", in altri termini i problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed italiana in tema di valutazione dell'impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali. Ne consegue che il problema non può considerarsi definitivamente risolto. Inoltre, va considerato che le Autorità italiana non hanno comunicato sa l'Ordinanza del Comune di Narbolia sia stata impugnata dinanzi al compatente Tribunale amministrativo regionale di Cagliari. Nel caso in cui il TAR di Cagliari dovesse annullaria, tutta le autorizzazioni a concessioni edilizia in itinere risequistarebbero la loro efficacia.
- 25. Poiché la situazione non può ritenersi definitivamenta chianita, la Commissione si riserva il diritto di Inviare un Parare motivato suila questione in oggetto ed invita il governo italiano ad informarla in merito agli sviluppi della situazione.

## In ordine alla direttiva 92/43/CEE

- 1) Situazione attuale
- 26. La Regione Sardegna ha concesso una approvazione (Determinazione n. 899 del 14 aprile 2000) su parte del progetto (complesso alberghiero di una cubanura di 16 691 m², da costruire nell'immediato + un campo da golf già costruito) ai sensi del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, succitato, che ha recepito la direttiva 92/43/CEE. Questa Determinazione non è una concessione edilizia, benel un'autorizzazione emanata nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In esse si dichiara che è rilasciata approvazione definitiva, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 357/97, del progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero di 16 691 m²... (da costruire nell'immediato) ... e di un campo da golf di 18 bucha... (già costruito). Sono state aggiunte alcune prescrizioni (misure di attenuazione dell'impatto). Non è prevista alcuna misura compensatoria.

Questa approvazione (Determinazione n. 899) è stata concessa in base alla valutazione che il progetto in esse considerato (complesso alberghicro di 16 691 m² + un campo da goif) non recasse pregludizio alle specie e agli habitat naturali della pSIC IIB 002228 Is Arenas in relazione agli obiettivi della direttiva 92/43/CEE. Nessum impatto è stato